

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO
ECONOMICO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI SAN DIDERO
Anno 2021
(Triennio Normativo 2019/2021)**

In data 26 del mese di novembre dell'anno 2021 alle ore 9,15 presso la sede del Comune di San Didero ha avuto luogo l'incontro tra:

la delegazione di parte pubblica del Comune di San Didero (deliberazione G.C. n. 26 del 16/07/2020) composta da:

PRESIDENTE **CANE Dr. Alberto**
Segretario comunale

COMPONENTI:

Responsabile area Tecnica: VERSINO Denis
Responsabile area Amministrativa/Finanziaria – Vigilanza: CIRESA Emanuela
e

la delegazione di parte sindacale composta da:

CGIL FP **Ernesto COLONNA**
RSU **//**

Vista la deliberazione n. 41 del 24.06.2021 con la quale la Giunta comunale ha impartito alla delegazione di parte pubblica le direttive per procedere alla contrattazione decentrata per la ripartizione del FES 2021 stabilendo:

- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 c. 4 CCNL 2018, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997, sempre rispettando il limite dell'anno 2016, destinandoli al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità espressamente definiti dall'Ente. L'importo previsto è pari ad € 355,15;
Si precisa che gli importi, qualora non interamente distribuiti, non daranno luogo ad economie di fondo ma ritorneranno nella disponibilità del bilancio dell'Ente;
- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse stabili, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. h) dell'importo per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica che per l'anno 2021 risulta pari ad € 324,53 (pari a sei mesi dell'incremento possibile annuo dovuto al passaggio di un'unità di personale assunto a tempo indeterminato part-time dal 50% al 60%);
- possibile previsione di ulteriori risorse aggiuntive;



- il mantenimento per l'anno 2021, degli istituti *ex art. 17 CCNL 1.4.1999* così come previsti nei precedenti CCDI (indennità di rischio, maneggio valori, particolari responsabilità etc ...), rimandando al triennio 2020/2022 la revisione e la modifica degli stessi ai sensi dell'art. 67 CCNL 21 maggio 2018;
- l'applicazione, anche per il 2021, della metodologia stabilita per i precedenti anni per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti al fine della liquidazione della produttività;

Vista la determinazione n. 57 del 24/06/2021, in merito alla quale il Revisore dei conti esprime parere, con la quale il Responsabile dell'area economico finanziaria stabiliva:

1. DI QUANTIFICARE la consistenza del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 per la parte stabile in € 6.738,97 e per la parte variabile in € 7.121,50, per un totale complessivo pari ad € 13.860,47 come da prospetto allegato alla determinazione sopraccitata;
2. DI DARE ATTO che l'importo è comprensivo dell'incremento delle risorse variabili nella misura dell'1,2% del monte salari 1997, previsto dall'art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999, riconfermato dall'art. 31, comma 3, CCNL 22.1.2004 e dall'art. 67, comma 4, CCNL 21 maggio 2018, così come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 41 del 24 giugno 2021;
3. DI DARE ATTO che l'importo è comprensivo delle risorse ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. h) dell'importo per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica che per l'anno 2021 risulta pari ad € 324,53 (pari a sei mesi dell'incremento possibile annuo dovuto al passaggio di un'unità di personale assunto a tempo indeterminato part-time dal 50% al 60%);

Si conviene che il fondo è comprensivo dell'importo relativo agli incentivi erogabili al personale dell'ufficio tecnico responsabile dell'ufficio tecnico e dei relativi procedimenti; importo non soggetto al limite 2016 e che non varia la disponibilità di erogazione del FES 2021 in quanto tale lo stesso grava quale spesa compresa nei conteggi dei quadri economici di spesa delle varie opere da realizzare da parte dell'ente.

LE PARTI

1) **STIPULANO** il presente contratto collettivo decentrato integrativo per la distribuzione e liquidazione del FES 2021 così come quantificato in applicazione dell'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018.

2) **RICHIAMANO:**

- il CCNL 2016-2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018 con validità dal giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- L'art. 67 del nuovo contratto "Fondo risorse decentrate: costituzione" che prevede che "a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";
- L'art. 67, comma 2, del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato

importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate (dalla lettera a alla lettera k) con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni, confermando al successivo comma 4 che *“in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza”* con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;

- L'art.67, comma 7, del contratto che prevede espressamente che *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017”*;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;
- la dichiarazione congiunta n. 5 prevede che *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”*, dove alla lett a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente *“di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019”*, mentre la lett. b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato *“di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”*;
- l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- l'art. 68 CCNL DEL 21 maggio 2018 che così riporta *“1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n.*

75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

- a) premi correlati alla performance organizzativa;
- b) premi correlati alla performance individuale;
- c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;
- d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.9.2000;
- e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies;
- f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art.56-quater;
- g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter;
- h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000;
- i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di all'art. 67, comma 3, lett. g), ed, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;
- j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.

3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse”.

3) PRENDONO ATTO:

- ✚ della deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 16 luglio 2020 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale per la stipula dei contratti integrativi e individuazione rappresentanti dell'amministrazione in sede di confronto con la delegazione sindacale;
- ✚ della deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 08/03/2021 ad oggetto “Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale, programmazione del fabbisogno del personale triennio 2021/2023” in cui viene previsto un minimo aumento delle ore del personale operaio specializzato dipendente assunto con contratto a tempo parziale ed indeterminato;
- ✚ della deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 24 giugno 2021 con la quale sono state date le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la quantificazione e ripartizione del FES 2021;
- ✚ del Fondo per l'anno 2016 che costituisce il limite rispetto al quale bisogna calcolare i Fondi 2017- 2018-2019 e successivi;
- ✚ del Fondo per l'anno 2017 che quantifica l'importo unico consolidato che costituisce la base per la quantificazione dei successivi anni;
- ✚ dei conteggi predisposti dal Responsabile dell'Area Economico-finanziaria relativamente alla verifica e quantificazione dei Fondi 2016 (fondi 2017 e 2018 già approvati e certificati) alla quantificazione del Fondo 2021 approvati con determinazione n. 57 del 24/06/2021 comprensivi della conferma dell'incremento dell'1,2% del monte salari 1997, dai quali risulta che l'importo del Fondo 2021, di complessivi € 13.860,47 di cui risorse stabili € 6.738,97 e risorse variabili € 7.121,50, per le voci soggette al limite del 2016, non risulta essere superiore al Fondo per il salario accessorio relativo all'anno 2016 (€ 6.955,97);
- ✚ dell'importo relativo agli incentivi erogabili al personale dell'ufficio tecnico responsabile dell'ufficio tecnico e dei relativi procedimenti; importo non soggetto al limite 2016 e che non



varia la disponibilita' di erogazione del FES 2021 in quanto tale lo stesso grava quale spesa compresa nei conteggi dei quadri economici di spesa delle varie opere da realizzare da parte dell'ente;

✚ dell'errore di calcolo che si corregge da € 324,53 a € 339,48;

✚ della distinzione, ai sensi dell'art. 67 CCNL 2016/2018, tra "risorse stabili" e "risorse variabili" come di seguito:

RISORSE STABILI		
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza	6.005,39
Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019	249,60
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	159,45
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	-
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	-
Art. 67 comma 2 lett. e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	-
Art. 67 comma 2 lett. f)	solo per Regioni	-
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	-
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	339,48
	TOTALE RISORSE STABILI	6.753,92
INCREMENTI VARIABILI		
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	-
Art. 67 comma 3 lett. b)	Piani di razionalizzazione	
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)	6.000,00
Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	
Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi da utilizzo straordinari	766,35
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	
Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco	
Art. 67 comma 3 lett. h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	355,15
Art. 67 comma 3 lett. i)	Incremento per obiettivi del Piano performance	
Art. 67 comma 3 lett. j)	incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017	
Art. 67 comma 3 lett. k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
Art. 68 comma 1	Residui anni precedenti di risorse stabili	

Allice

[Signature]

[Signature]

[Signature]

	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	7.121,50
	TOTALE FONDO 2019	13.875,42
	Di cui assoggettati a limite 2016	6.700,02
	LIMITE FONDO 2016	€ 6.955,97
	Riduzione per superamento limite 2016	-
	FONDO DA APPROVARE	13.875,42

5) **CONCORDANO** sui calcoli elaborati per l'anno 2021 come sopra specificato;

6) **CONVENGONO** altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche;

7) **STABILISCONO** di procedere alla ripartizione per l'anno 2021 richiamando il CCNL triennio normativo 2019/2021 e riconfermando quanto stabilito per il precedente anno economico (2020).

Risorse decentrate - Utilizzo per l'anno 2021

Specifiche Responsabilità: indennità annua prevista dall'art. 70 quinquies, comma 2, lett. a), CCNL 21.05.2018 (le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi) dovuta:

Sig.ra CAPPELLOTTI Gabriella (Area Amministrativa) € 750,00;

Indennità condizioni lavoro: indennità giornaliera prevista dall'art. 70 bis, comma 1, CCNL 21.05.2018, commisurata ai giorni effettivo svolgimento delle attività, entro i valori minimi e massimi giornalieri: € 1,00 - € 10,00.

Le risorse destinate a tale indennità sono le seguenti:

art. 70 bis, comma 1 lett. c): Cat. C Servizi demografici - economato - servizi tecnici n. addetti 1 somma annua prevista € 240,00 (implicanti il maneggio di valori) quantificato come € 1,00 per circa 240 giorni lavorativi;

art. 70 bis, comma 1 lett. a): Cat. B Servizi tecnici n. addetti 1 somma annua prevista € 504,00 (attività disagiate: allerta neve da circa metà del mese di novembre – inizio periodo invernale – alla fine del mese di aprile – periodo primaverile; rimozione materiale accumulato nel periodo invernale dagli scoli laterali alle sedi stradali, ai lati degli acquedotti e presso le aree sportive presenti sul territorio comunale nel periodo primaverile ed estivo; assetto del terreno a lato dell'area cimiteriale – area sfalci) quantificato come € 2,20 per circa 240 giorni lavorativi.

art. 70 bis, comma 1 lett. b): Cat. B Servizi tecnici n. addetti 1 (part-time 50%) quantificato come € 1,50/giorno per circa 240 giorni lavorativi (riparametrato al tempo lavoro).

Turno: non attivato.

Reperibilità: non istituita.



Fondo per la produttività di gruppo e/o individuale: previsto dall'art. 68, comma 2, lett. a), CCNL 21.05.2018 e successive modificazioni da distribuire in relazione all'apporto che i dipendenti avranno dato per l'attuazione del Piano esecutivo di gestione ed in base alla verifica dei risultati accertati in sede di valutazione degli obiettivi affidati.

7) RICORDANO che dalle risorse decentrate, come sopra quantificate, vanno dedotti:

- l'indennità di comparto con riferimento all'anno 2020 calcolata sui dipendenti di questo Comune e quantificata in complessivi € 1.743,24 (allegato 1);
- le somme occorrenti per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali nell'importo di € 3.652,87 (allegato 2);
- l'indennità di rischio dovuta all'operaio specializzato (part-time al 50%) dell'Area tecnico-urbanistico-manutentiva di € 180,00 (allegato 3) il cui calcolo effettivo deve essere effettuato a consuntivo sulla base dei giorni effettivi di presenza sul posto di lavoro (art. 70 bis, comma 1 lett. b));
- l'indennità dovuta alla sig.ra Cappellotti di € 750,00 (art. 70 quinquies, comma 2, lett. a));
- l'indennità per maneggio valori dovuta alla sig.ra Cappellotti in qualità di addette allo sportello ed economo comunale che verrà quantificata a consuntivo sulla base del valore previsto € 240,00 (art. 70 bis, comma 1 lett. c));
- l'indennità per condizioni particolarmente disagiate al sig. Miello addetto ai servizio tecnici sulla base del valore previsto di € 504,00 ed il cui importo da erogare verrà quantificato a consuntivo sulla base dei giorni effettivi di presenza sul posto di lavoro (art. 70 bis, comma 1 lett. a));

8) APPURANO che delle risorse variabili l'importo di € 6.000,00 è relativo alla voce incentivi ufficio tecnico per la responsabilità dei procedimenti che vengono realizzati e la restante parte delle risorse stabili di € 6.738,97 finanziano interamente l'indennità di comparto, le progressioni orizzontali e tutte le altre indennità con un importo residuo di € 1.162,86.

Le risorse variabili risultanti pari ad € 1.121,50 sommate all'importo residuo delle risorse stabili di € 1.177,81 ~~€ 876,30~~ totalizzano l'importo di € 2.299,31 a favore degli istituti descritti nella presente contrattazione.

9) PRENDONO ATTO che il totale del fondo di cui all'art. 67 CCNL 2016/2018, che risulterà disponibile dopo aver detratto le succitate cifre, verrà distribuito in relazione all'apporto che i dipendenti avranno dato per l'attuazione del Piano esecutivo di gestione ed in base alla verifica dei risultati accertati in sede di valutazione degli obiettivi affidati e dei comportamenti organizzativi.

10) PRENDONO ATTO, in relazione alla liquidazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2021, degli obiettivi stabiliti dai Responsabili delle aree per l'anno 2021 di cui alle schede di valutazione.

11) CONCORDANO che, per l'anno 2021, non si procede ad alcuna progressione orizzontale.

12) SI IMPEGNANO ad incontrarsi entro giugno 2022 per valutare la possibilità di attribuire nuove progressioni orizzontali qualora la quantificazione delle risorse disponibili risulti sufficiente.

13) DANNO ATTO che il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica al personale dipendente del Comune di San Didero e si intende operativo ed immediatamente efficace tra le parti dopo aver espletato le procedure di cui all'art. 4 CCNL 22.01.2004 e pertanto dal momento della sottoscrizione definitiva, sentito il parere del Revisore dei Conti.

Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal giorno successivo alla sua stipulazione definitiva e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo Contratto collettivo decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il presente.

Le parti si riservano di riaprire il confronto sulle materie non definite in questa sede mediante successivi accordi stralcio e comunque annualmente in sede di definizione e riparto delle risorse decentrate.

14) **CONVENGONO** di confermare quanto stabilito nei precedenti Contratti collettivi decentrati integrativi relativamente agli istituti negli stessi presi in considerazione.

15) **PRENDONO ATTO** che sono iscritte in bilancio al capitolo relativo al fondo di cui all'art. 67 CCNL 21.05.2018 solo le somme che non costituiscono emolumenti fissi e ricorrenti e che sono effettivamente liquidabili. Le indennità ed i compensi corrisposti mensilmente (progressioni economiche, indennità di comparto ed indennità di rischio) sono finanziati sui capitoli di bilancio relativi alle retribuzioni.

16) **RIMANDANO**, per quanto non stabilito in questa sede, ai contratti decentrati integrativi a livello di Ente già stipulati, nonché ai CCNL del 1.4.1999, del 5.10.2001, del 22.1.2004, del 9.5.2006, dell'11.4.2008, del 31.7.2009 e del 21/05/2018.

17) **TUTELA DELLA PRIVACY**, nell'ambito della raccolta e dell'utilizzo dei dati personali relativi alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative del personale dipendente l'Ente e le OO.SS. si impegnano ad osservare un'adeguata tutela della riservatezza richiamandosi ai principi fissati dalla Legge 675/95 e s.m.i e il Regolamento Ue 679/2016.

Allegati:

- A) Orario di apertura al pubblico
- B) Orario di Lavoro

LA DELEGAZIONE PUBBLICA

CANE Dr. Alberto

CIRESA Emanuela

VERSINO Denis



Alberto Cane

Emanuela Ciresa

Denis Versino

LA DELEGAZIONE SINDACALE:

COLONNA Ernesto

Ernesto Colonna

**Schema costituzione
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021
COMUNE DI SAN DIDERO**

Fonte	Descrizione	Valore
RISORSE STABILI		
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza	6.005,39
Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019	249,60
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	159,45
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	-
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	-
Art. 67 comma 2 lett. e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	-
Art. 67 comma 2 lett. f)	solo per Regioni	-
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	-
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	339,48
	TOTALE RISORSE STABILI	6.753,92
INCREMENTI VARIABILI		
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	-
Art. 67 comma 3 lett. b)	Piani di razionalizzazione	
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)	6.000,00
Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	
Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi da utilizzo straordinari	766,35
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	
Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco	
Art. 67 comma 3 lett. h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	355,15
Art. 67 comma 3 lett. i)	Incremento per obiettivi del Piano performance	
Art. 67 comma 3 lett. j)	incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017	
Art. 67 comma 3 lett. k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
Art. 68 comma 1	Residui anni precedenti di risorse stabili	
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	7.121,50

TOTALE FONDO 2020	13.875,42
Di cui assoggettati a limite 2016	6.700,02

LIMITE FONDO 2016 € 6.955,97

Riduzione per superamento limite 2016	
FONDO DA APPROVARE	13.875,42



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

NUOVO ORARIO DI LAVORO DAL 01/07/2021

NOMINATIVI	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	ENERGHI'
GABRIELLA	MATTINO 08,15 - 13,15 POMERIGGIO 14,00 - 18,30 ORE EFFETTUAATE 09,30	08,15 - 14,00 // 05,45	08,15 - 14,00 // 05,45	08,15 - 13,15 14,00 - 18,30 09,30	08,15 - 13,45 // 05,30
TOTALE ORE LAVORATIVE 36,00					

NOMINATIVI	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	ENERGHI'
EMANUELA	MATTINO 08,00 - 13,15 POMERIGGIO 14,00 - 18,15 ORE EFFETTUAATE 09,30	08,00 - 13,45 // 05,45	08,00 - 13,45 // 05,45	08,00 - 13,15 14,00 - 18,15 09,30	08,00 - 13,30 // 05,30
TOTALE ORE LAVORATIVE 36,00					

NOMINATIVI	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	ENERGHI'
DENIS	MATTINO // POMERIGGIO 14,15 - 18,00 ORE EFFETTUAATE 03,45	// // //	// // //	08,00 - 13,15 14,15 - 18,00 09,00	08,00 - 13,15 // 05,15
TOTALE ORE LAVORATIVE 18,00					

NOMINATIVI	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	ENERGHI'
FABRIZIO	MATTINO 08,00 - 12,00 POMERIGGIO // ORE EFFETTUAATE 04,00	// 14,00 - 17,00 03,00	08,00 - 12,00 // 04,00	08,00-12,00 14,00 - 17,00 07,00	08,00 - 11,36 // 03,36
TOTALE ORE LAVORATIVE 21,36					

E' prevista la flessibilita' di 30 minuti successivi all'ora di ingresso sia al mattino sia dopo il pranzo, con recupero a fine giornata se eccedente i 15 minuti oppure anche anticipando l'ingresso del mattino seguente se inferiore a 15 minuti.







NUOVO ORARIO DI LAVORO DAL 17/09/2018

NOMINATIVI	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'
GABRIELLA	MATTINO 08,15 - 13,15	08,15 - 14,00	08,15 - 14,00	08,15 - 13,15	08,15 - 13,45
	POMERIGGIO 14,00 - 18,30	//	//	14,00 - 18,30	//
	ORE EFFETTUATE 09,30	05,45	05,45	09,30	05,30
TOTALE ORE LAVORATIVE 36,00					

NOMINATIVI	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'
EMANUELA	MATTINO 08,00 - 13,15	08,00 - 13,45	08,00 - 13,45	08,00 - 13,15	08,00 - 13,30
	POMERIGGIO 14,00 - 18,15	//	//	14,00 - 18,15	//
	ORE EFFETTUATE 09,30	05,45	05,45	09,30	05,30
TOTALE ORE LAVORATIVE 36,00					

NOMINATIVI	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'
DENIS	MATTINO //	//	//	08,00 - 13,15	08,00 - 13,15
	POMERIGGIO 14,15 - 18,00	//	//	14,15 - 18,00	//
	ORE EFFETTUATE 03,45	//	//	09,00	05,15
TOTALE ORE LAVORATIVE 18,00					

NOMINATIVI	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'
FABRIZIO	MATTINO 08,00 - 12,00	//	08,00 - 12,00	//	08,00 - 12,00
	POMERIGGIO //	14,00 - 17,00	//	14,00 - 17,00	//
	ORE EFFETTUATE 04,00	03,00	04,00	03,00	04,00
TOTALE ORE LAVORATIVE 18,00					

E' prevista la flessibilita' di 30 minuti successivi all'ora di ingresso sia al mattino sia dopo il pranzo, con recupero a fine giornata se eccedente i 15 minuti oppure anche anticipando l'ingresso del mattino seguente se inferiore a 15 minuti.







COMUNE DI SAN DIDERO

Provincia di Torino – Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone

Via Roma n. 1 – 10050 SAN DIDERO

P.IVA 05920680013 - COD. FISC. 86501330012 - TEL. 011/963.78.37 – FAX 011-963.73.41
e-mail : info@comune.sandidero.to.it

NUOVO ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI IN VIGORE DAL 06/10/2014

<u>LUNEDI'</u>	10.00 – 13.00	15.00 – 18.00
<u>MARTEDI'</u>	10.00 – 13.00	
<u>MERCOLEDI'</u>	10.00 – 13.00	
<u>GIOVEDI'</u>	10.00 – 13.00	15.00 – 18.00
<u>VENERDI'</u>	10.00 – 13.00	

UFFICIO TECNICO

<u>GIOVEDI'</u>	11.00 – 12.00	16.00 – 17.00
------------------------	----------------------	----------------------

SABATO CHIUSO



